II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.

Audizione del Professore Giovanni Serpelloni, capo dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri *(Svolgimento e rinvio)* 14

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 957 Micillo e C. 342 Realacci, recanti disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

Audizione del Professore Mauro Catenacci, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre e del Generale Sergio Costa, Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato di Napoli *(Svolgimento e rinvio)* 15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Atto n. 25 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 16

ALLEGATO (Parere approvato) 19

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 16

Sui lavori della Commissione 17

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.

Audizione del Professore Giovanni Serpelloni, capo dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il Professore Giovanni SERPELLONI, *Capo dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Daniele FARINA (SEL), Sofia AMODDIO (PD), Alessandro BRATTI (PD), Matteo BIFFONI (PD), Donatella FERRANTI, *presidente*, Paolo BERNINI (M5S) e Vittorio FERRARESI (M5S).

Il Professore Giovanni SERPELLONI, *Capo dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri*, risponde ai quesiti posti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.25.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 957 Micillo e C. 342 Realacci, recanti disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

Audizione del Professore Mauro Catenacci, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre e del Generale Sergio Costa, Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato di Napoli.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il Generale Sergio COSTA, *Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato di Napoli*, e il Professore Mauro CATENACCI, *ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre*.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Alfredo BAZOLI (PD).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi, che risponderanno ai quesiti posti con delle note scritte, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Atto n. 25.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 novembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come ieri la relatrice, onorevole Morani, abbia presentato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, che dovrà essere posto in votazione oggi, considerato che proprio nella giornata odierna scade il termine entro il quale la Commissione deve esprimere il parere.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendano intervenire, eventualmente per richiedere alla relatrice di apportare delle modifiche alla proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva con soddisfazione che il parere è stato approvato all'unanimità, sottolineando l'ottimo lavoro svolto dalla collega Alessia Morani. A nome della Commissione Giustizia rivolge un sentito ringraziamento al Professore Cesare Massimo Bianca per il prezioso contributo all'attività istruttoria e la sua cordiale disponibilità.

La seduta termina alle 16.10.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Mercoledì 6 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 16.10.

Sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 5 novembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che ieri i gruppi Movimento 5 Stelle e Lega Nord Autonomie hanno presentato una proposta alternativa di relazione.

Considerato che sono giunte le integrazioni dei dati relativi alla custodia cautelare richiesti al Ministro successivamente all'audizione del 17 ottobre scorso, dichiara di aver integrato di conseguenza la sua proposta di relazione. La parte nuova è inserita nel paragrafo 2.1.3 (Riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere), sostituendo le parole da « In data 25 ottobre u.s. » alle parole « misure cautelari in particolare » con le seguenti:

« in data 30 ottobre, dal Ministro della giustizia.

Da tali dati risulta che "il reato per il quale è ristretto il maggior numero di detenuti in custodia cautelare è quello di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti: 8.657 (4.199 in attesa di primo giudizio, 2.186 appellanti, 1664 ricorrenti in cassazione e 608 con posizione mista);

3.564 devono rispondere del reato di rapina (1.813 in attesa di primo giudizio, 938 appellanti, 568 ricorrenti in cassazione e 245 con posizione mista);

2.792 del reato di omicidio volontario (1.233 in attesa di primo giudizio, 608 appellanti, 689 ricorrenti in cassazione e 262 con posizione mista);

1.982 del reato di estorsione (1.061 in attesa di primo giudizio, 428 appellanti, 270 ricorrenti in cassazione e 223 con posizione mista);

1.824 del reato di furto (580 in attesa di primo giudizio, 785 appellanti, 388 ricorrenti in cassazione e 71 con posizione mista);

1.107 del reato di associazione di stampo mafioso (543 in attesa di primo giudizio, 326 appellanti, 199 ricorrenti in cassazione e 39 con posizione mista);

809 del reato di ricettazione (558 in attesa di primo giudizio, 136 appellanti, 70 ricorrenti in cassazione e 45 con posizione mista);

709 del reato di violenza sessuale (331 in attesa di primo giudizio, 220 appellanti, 141 ricorrenti in cassazione e 17 con posizione mista);

356 del reato di associazione per delinquere (260 in attesa di primo giudizio, 50 appellanti, 22 ricorrenti in cassazione e 24 con posizione mista);

320 del reato di maltrattamenti in famiglia (226 in attesa di primo giudizio, 57 appellanti, 26 ricorrenti in cassazione e 11 con posizione mista);

137 del reato di sequestro di persona (51 in attesa di primo giudizio, 43 appellanti, 29 ricorrenti e 14 con posizione mista);

100 del reato di atti sessuali con minori (58 in attesa di primo giudizio, 22 appellanti, 19 ricorrenti in cassazione e I con posizione mista);

83 del reato di lesioni personali volontarie (49 in attesa di primo giudizio, 18 appellanti, 14 ricorrenti e 2 con posizione mista);

74 del reato di istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (55 in attesa di primo giudizio, 10 appellanti, 7 ricorrenti e 2 con posizione mista);

48 di reati contro l'amministrazione della giustizia (22 in attesa di primo giudizio, 20 appellanti, 2 ricorrenti in cassazione e 4 con posizione mista);

33 del reato di bancarotta (23 in attesa di primo giudizio, 7 appellanti, 2 ricorrenti in cassazione e 1 con posizione mista);

33 del reato di insolvenza fraudolenta (26 in attesa di primo giudizio, 3 appellanti e 4 ricorrenti in cassazione);

32 dei reati di peculato, malversazione ecc... (27 in attesa di primo giudizio, 3 appellanti, 1 ricorrente e 1 con posizione mista);

26 del reato di strage (8 in attesa di primo giudizio, 2 appellanti, 5 ricorrenti e 11 con posizione mista);

11 del reato di truffa (10 in attesa di primo giudizio e i ricorrente in cassazione)" ».

Fa presente al Sottosegretario Cosimo Ferri che la Commissione è in attesa delle risposte che il Ministro della Giustizia si è riservato di dare ai deputati che sono intervenuti in occasione dell'audizione che si è svolta il 17 ottobre scorso. Si riserva di integrare ulteriormente la sua proposta di relazione all'esito di tali risposte.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) interviene in merito all'esame della proposta di legge C. 1063, recante « Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale », della quale è primo firmatario e relatore.

Osserva come l'esigenza di esaminare in tempi celeri il provvedimento non significhi che non si debba procedere ad un'attenta ed approfondita istruttoria, anche attraverso audizioni di esperti della materia. Proprio per questa ragione giovedì 14 novembre saranno sentiti Damiano Spera, magistrato del Tribunale di Milano, Leonardo Pucci, responsabile sezione lavoro del tribunale di Potenza, e Emanuela Navarretta, ordinario di diritto privato e diritto privato europeo presso l'Università degli studi di Pisa.

A suo parere sarebbe opportuno sentire anche il professore Guido Alpa, sia in veste di Presidente del Consiglio Nazionale Forense che di studioso della materia. Inoltre dichiara di essere pienamente d'accordo con la proposta del deputato Gitti di sentire i professori Busnelli e Cendon, i quali potranno dare un importante contributo ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (Atto n. 25).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (atto n. 25);

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione;

rilevato che:

il provvedimento in esame dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 219 del 2012 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), che ha affermato il principio di uguaglianza giuridica di tutti i figli, nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi imposti a livello internazionale;

l'affermazione del suddetto principio rappresenta un progresso culturale e giuridico unanimemente condiviso dalla Commissione, tanto in questa quanto nella precedente legislatura, nel corso della quale è stata esaminata in modo ampio ed approfondito la delega legislativa;

la legge n. 219 del 2012, oltre a novellare direttamente alcune rilevanti disposizioni del codice civile, ha delegato il Governo a completare la riforma, dettando specifici principi e criteri direttivi;

tra le principali modifiche normative apportate direttamente dall'articolo 1 della legge delega, si segnalano le seguenti: modifica della disciplina della parentela (articolo 74 c.c.), così da specificare che il vincolo sussiste tra le persone che discendono da un medesimo stipite, indipendentemente dal carattere legittimo o naturale della filiazione; riformulazione dell'articolo 251 c.c., con ampliamento della possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi; riformulazione dell'articolo 276 c.c. in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, con la previsione che, morto il genitore e venuti meno anche i suoi eredi, parimenti legittimati passivi, il figlio naturale può proporre l'azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice; nuova formulazione dell'articolo 315 c.c., con affermazione del principio ispiratore dell'intero provvedimento, ovvero che « tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico »; introduzione del nuovo articolo 315-*bis* c.c, che affianca ai doveri del figlio verso i genitori, i paralleli diritti ad essere mantenuto educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, a crescere in famiglia ed a mantenere rapporti significativi con i parenti, ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i 12 anni o anche in età inferiore, se capace di discernimento; introduzione dell'articolo 448-*bis*, che sottrae i figli dall'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e permette loro di escluderlo, salvo eccezioni, dalla successione; abrogazione

delle disposizioni sulla legittimazione dei figli naturali; sottrazione al tribunale dei minorenni della competenza rispetto ad una serie di provvedimenti in tema di affidamento e mantenimento dei figli, che vengono assegnati al tribunale ordinario; conferma della competenza del tribunale per i minorenni per i provvedimenti in caso di condotta del genitore pregiudizievole ai figli (articolo 333 c.c.), purché non sia in corso tra le parti un giudizio di separazione o divorzio o relativo all'esercizio della potestà genitoriale *ex* articolo 316 c.c;

l'articolo 2 della legge 219 del 2012 delega il Governo a modificare le disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adattabilità, al fine di eliminare ogni residua discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi;

i princìpi e criteri direttivi dettati per l'esercizio della delega prevedono, in particolare: la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali con i riferimenti ai figli; viene però fatto salvo l'uso delle denominazioni di figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, in relazione a disposizioni ad essi specificamente relative (lett. *a)*); una nuova articolazione e ridefinizione sistematica dei capi del titolo VII del libro primo, la cui rubrica è denominata « Dello stato di figlio » (lett. *b)*); la ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, con la previsione che la filiazione fuori del matrimonio possa essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo (lett. *c)*); l'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali (lett. *d)*); la modifica della disciplina del riconoscimento dei figli naturali con l'adeguamento al principio dell'unificazione dello stato di filiazione delle disposizioni sull'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori, con l'attribuzione al giudice della valutazione di compatibilità con i diritti della famiglia legittima; l'inammissibilità del riconoscimento in tutti i casi in cui il riconoscimento medesimo sia in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato; l'abbassamento dell'età del figlio minore, da 16 a 14 anni, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, dell'impugnazione del riconoscimento previa autorizzazione giudiziale e nomina di un curatore speciale (articolo 264 c.c.) e ai fini del consenso all'azione per la dichiarazione di paternità o maternità esercitata dal genitore o dal tutore (articolo 274 c.c.) (lett. *f)*); la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento solo al figlio e l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati (lett. *g)*); l'unificazione della disciplina sui diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati sia nel matrimonio che fuori del matrimonio (lett. *h)*); la disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato (lettera *i)*); l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio dell'unificazione dello stato di figlio (lettera *l)*); il necessario coordinamento della disciplina del diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218 del 1995 al principio di unicità dello stato di figlio (lett. *m)*); la specificazione della nozione di abbandono morale e materiale del figlio, con riguardo all'irrecuperabilità delle capacità genitoriali, fermo restando che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (lett. *n)*); la segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali dei minori, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedano interventi di sostegno nonché i controlli che lo stesso tribunale effettua sulle situazioni di disagio segnalate agli enti locali (lett. *o)*); il diritto dei nonni ovvero la legittimazione

degli ascendenti a fare valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori (lett. *p)*);

osservato, quindi, che:

nell'ambito dei sopracitati principi di delega, le principali novità recate dallo schema di decreto legislativo sono rappresentate: dallo spostamento dagli articoli articoli 155 e seguenti ai nuovi articoli da 337-*bis* a 337-*octies* delle disposizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale in tutte le ipotesi di « crisi » del rapporto tra i genitori, raccogliendo insieme la disciplina dei rapporti tra genitori e figli, sia nella fase « fisiologica » sia in quella in cui si dissolve il legame, matrimoniale o di fatto; dal riconoscimento ai nonni della possibilità di ricorrere al giudice per vedere riconosciuto il loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (competenza del tribunale per i minorenni); dalla previsione e dalla disciplina dell'obbligo di ascolto del minore in tutti i procedimenti in cui debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano, salvo che il giudice ritenga l'ascolto in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo (nuovo articolo 336-*bis* c.c.); da interventi sulla disciplina delle successioni, finalizzate all'attuazione in tale ambito dell'estensione dei vincoli di parentela alla filiazione fuori dal matrimonio, a seguito della novella dell'articolo 74 c.c.;

tanto premesso, rilevato che:

nell'esaminare la delega, particolarmente articolata e complessa, la Commissione ha operato un'attenta distinzione tra principi e criteri direttivi che impongono una ricognizione della legislazione vigente al fine di apportarvi delle modifiche terminologiche e formali ovvero di coordinamento (come nel caso dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*) e principi e criteri direttivi volti a completare anche sotto il profilo sostanziale la riforma prevista dalla legge n. 219 del 2012;

all'esito del dibattito e delle audizioni svolte dalla Commissione, tenuto conto anche dei lavori preparatori relativi all'esame della legge delega, approvata nel corso della precedente legislatura, lo schema presentato dal Governo appare conforme alla delega legislativa, della quale costituisce un equilibrato ed armonico sviluppo, in grado di ammodernare adeguatamente il codice civile, il codice di procedura civile e la restante legislazione in materia, in sintonia con l'evoluzione dei tempi e della coscienza sociale;

rilevato, in particolare, che:

lo schema di decreto attua, agli articoli 5 e 55, la trasposizione degli articoli da 155 a 155-*sexies* del codice civile, Libro primo, in un nuovo Capo II del Titolo IX del Libro primo dello stesso codice così rubricato « Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio »;

i citati articoli da 155 a 155-*sexies*, come riformati dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, trovano, nella trasposizione nel nuovo Capo sulla responsabilità genitoriale, una parziale e meramente formale riformulazione dovuta ad integrazioni prevalentemente provenienti dall'articolo 6 della legge n. 898 del 1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);

non possono considerarsi profili di novità, esorbitanti dalla delega, disposizioni sostanzialmente riproduttive di norme della predetta legge, espressive di principi e norme già vigenti, ampiamente applicate in via analogica dalla giurisprudenza, e collocate nel nuovo Titolo IX in ossequio al principio della riconduzione tutte le disposizioni sui figli a un regime unitario, che prescinda dalla loro nascita in costanza o meno di matrimonio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.